

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

REGIONE PIEMONTE

VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.

(ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
CON IL PCA VIGENTE DEL TERRITORIO COMUNALE

Elaborato

Relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione con la classificazione acustica vigente

Committente:



Comune di Garbagna Novarese

P.za Municipio n. 10

28070 Garbagna Novarese (NO)

Consulenti tecnici:



Via G. Fungo, n. 93 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

tel. 0321/613030 - 0321/231361

e-mail: studio@sozzani.it

P.IVA IT 02601330034

Arch. Stefano Sozzani

Tecnico competente in acustica ambientale

Collaboratore: **Ing. Vittorio Belloli**

AR/H ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
NV/DI DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ARCHITETTO
sezione Sozzani Stefano
A/a n° 629

Elaborato
a corredo della:

Proposta tecnica del progetto preliminare di Variante al PRGC

Data elaborato:

23 settembre 2025

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO	5
2.1	Legislazione Nazionale	5
2.2	Legislazione Regionale	9
3	VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. CON IL PCA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	18
4	CONCLUSIONI.....	21
5	ALLEGATI.....	22

1 PREMESSA

Il Comune di Garbagna Novarese ha dato avvio al procedimento di adozione della Variante Strutturale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c. 4 della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

Pertanto, si rende necessaria, secondo quanto riportato nell'art. 5 comma 4 della L.R. Piemonte n° 52/2000 in materia di tutela acustica, una verifica della compatibilità di tale Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale la cui ultima approvazione è avvenuta, a seguito della variante parziale n.7, nell'anno 2022 (approvazione del Piano di Classificazione Acustica pubblicata sul BURP n.19 del 12/05/2022).

Tale verifica è volta soprattutto a garantire che non vengano introdotti dal nuovo strumento urbanistico ulteriori elementi di criticità dal punto di vista acustico.

Per maggior comprensione si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52, riguardante le funzioni attribuite ai comuni, ponendo particolare attenzione al 4° comma:

- “1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della L. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.*
- 2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.*
- 3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
- 4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.**
- 5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.*
- 6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."*

2 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Legislazione Nazionale

Con la promulgazione del D.P.C.M. 1/3/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*, la classificazione acustica del territorio comunale ha assunto il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi nella materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico.

Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei valori limite per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata.

Il DPCM 1/3/91 ha stabilito che i Comuni devono adottare la classificazione acustica comunale. Tale operazione, definita *“zonizzazione acustica”* consiste nell’assegnare a ciascuna porzione del territorio, una delle sei classi identificate dal decreto in base alla prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso.

Segue al precedente decreto l’emanazione della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, ossia la *“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”* che perfeziona le modalità di applicazione del DPCM, fissando i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Le finalità legislative vengono perseguite attraverso una strategia completa d’intervento composta da attività di *“prevenzione ambientale”* (classificazione acustica del territorio comunale, valutazioni di impatto ambientale, ecc.) e di *“protezione ambientale”* (verifica dei livelli di inquinamento acustico, redazione dei piani di risanamento, ecc.).

La Legge Quadro individua come soggetto incaricato dell’esecuzione delle attività di prevenzione e protezione citate un sistema pubblico-privato e specifica in modo preciso le competenze in materia per i vari enti ed istituzioni (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati); in tale contesto si inserisce, ai sensi dell’articolo 6 della Legge 447/95, il dovere per

le Amministrazioni Comunali di provvedere alla classificazione del territorio comunale di competenza in aree acusticamente omogenee (la cosiddetta "Classificazione acustica").

Secondo l'articolo 6 sono di competenza dei comuni:

- a) *la classificazione del territorio comunale secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), in base ai quali "i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo di carattere temporaneo, ovvero mobile, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h della L. 447), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti ai comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore ai 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DPCM 1/3/1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art 7";*
- b) *il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati;*
- c) *l'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate;*
- d) *il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
- e) *l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
- f) *la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992;*
- g) *i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;*
- h) *l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al*

pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, poiché ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso insediate. Lo scopo prioritario è quello di prevenire il decadimento di zone inquinate e di offrire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in questo senso, il processo di zonizzazione acustica non può ignorare le norme e le previsioni del Piano Regolatore Generale, in quanto quest'ultimo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio per quanto concerne le destinazioni d'uso insediate. Quindi è essenziale che la zonizzazione prenda corpo e venga coordinata con il PRG, anche come suo elemento integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi (compreso il PUT, ossia il Piano Urbano del Traffico).

Le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno condotto la zonizzazione ad incidere sul territorio in maniera più funzionale rispetto al DPCM 1/3/91; infatti, nell'eseguire la classificazione in zone del territorio, si deve considerare che la definizione di zona stabilisce, oltre ai *valori di qualità*, sia i *livelli di attenzione*, oltrepassati i quali è necessario avviare il Piano di Risanamento Comunale, sia i *limiti massimi di immissione ed emissione*, gli uni riferiti al rumore causato da tutte le sorgenti, gli altri a quello prodotto da ogni singola sorgente.

Il DPCM 1/3/1991 non ha indicato criteri particolareggiati per effettuare la suddivisione del territorio nelle sei classi introdotte; la legge 447/95 ha affidato invece chiaramente alle Regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, ha assegnato loro l'incarico di disporre la procedura con cui i Comuni devono applicare la classificazione acustica al loro territorio. Allo scopo di colmare la lacuna lasciata in relazione ai criteri operativi dal DPCM, diverse regioni hanno emanato, con legge o con linee guida, diverse procedure metodologiche da seguire a seconda del contesto di applicazione, che possono fornire un quadro di riferimento utile per le Regioni ancora prive di strumenti in merito. Comunque in assenza di norme regionali in materia, gli atti legislativi nazionali già emanati rappresentano un valido modello di riferimento.

Oltre al DPCM 1/3/1991 e alla Legge 447/95, sono stati promulgati: il D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, il D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” ed il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11, comma 1. Queste si “sovrappongono” alla zonizzazione acustica “generale” individuando delle zone di “deroga parziale” dei limiti in relazione al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di identificazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n° 459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

2.2 Legislazione Regionale

2.2.1 Legge Regionale Piemontese n. 52/2000 s.m.i.: *“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*

In ambito legislativo la Regione Piemonte ha emanato la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, i cui contenuti e disposizioni sono mirati, ai sensi dell’articolo 1, “alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell’articolo 4 della Legge 447/95”.

La L.R. 52/2000 ribadisce che i Comuni devono esercitare le competenze in materia di protezione dall’inquinamento acustico di cui all’art. 6 della Legge 447/1995 e sottolinea che ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica ed eventuale revisione della classificazione acustica. L’art. 2 della L.R. 52/2000 dichiara che entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all’art. 3, comma 3, lettera a) della stessa L.R., i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre la proposta di classificazione acustica e avviare la prassi di approvazione secondo l’art. 7; gli altri comuni devono provvedere ugualmente entro ventiquattro mesi dalla medesima data. Nonostante tale limite temporale, la proposta di classificazione acustica deve comunque essere approntata in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici; come già citato la modifica di tali strumenti implica la revisione della classificazione acustica.

Per quanto riguarda le funzioni attribuite ai comuni, l’art. 5 della succitata Legge Regionale al comma 4° indica che:

“1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. *Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.*
3. *Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
4. *Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*
5. *Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*
 - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
 - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
 - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*
 - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.*
6. *Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."*

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 5, i Comuni devono adattare i propri regolamenti e definire norme specifiche per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico causato dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 9.

Inoltre, nel loro ambito di competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'art. 14.

L'art. 6 della L.R. descrive per punti come deve essere elaborata la classificazione acustica del territorio, ossia in maniera da:

- a) ricomprendere l'intero territorio comunale;
- b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
- c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
- d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
- e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a;
- f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della Legge 447/1995, ossia:
 - **valori limite di emissione**, corrispondenti ai valori massimi di rumore che possono essere emessi dalle sorgenti sonore, misurati in prossimità delle sorgenti stesse;
 - **valori limite di immissione**, equivalenti ai valori massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - **valori di attenzione**, corrispondenti ai valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - **valori di qualità**, equivalenti ai valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Regionale in esame.

I limiti di tali valori, determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, vengono precisati in dettaglio dagli articoli del D.M. 14/11/97 ("Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") e

dalle seguenti tabelle B, C e D allegate ad esso, che sintetizzano rispettivamente per ognuna delle sei classi acustiche i *valori limite di emissione*, i *valori limite assoluti di immissione* e i *valori di qualità*.

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB (A)			
Classe acustica	Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Diurno (06,00-22,00)	Notturno (22,00-06,00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per meglio chiarire il significato dei valori di attenzione si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 6 del D.M. 14/11/97, che prevede le norme in merito a tali valori:

“ 1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A”, riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono: a) se riferiti ad un’ora, i valori della tabella C allegata al D.M., aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.M.. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della Legge Quadro 447/1995, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.”

Sempre nell’articolo 6 della Legge 52/2000, rispettivamente ai commi 2 e 3 vengono precisate le seguenti norme:

- a) la procedura di classificazione acustica modifica il regolamento comunale di cui all’art. 5, al fine di evitare che le emissioni sonore, generate da attività localizzate in aree in cui è permessa una soglia più alta di rumore, compromettano il rispetto dei limiti delle zone più salvaguardate;
- b) ad eccezione dei casi in cui siano presenti evidenti discontinuità morfologiche, le quali giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a 5 decibel; tale regola è valida anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Nei casi di zone già urbanizzate in cui non si ha la possibilità di rispettare

tale obbligo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito Piano di Risanamento.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 52/2000, i comuni il cui territorio presenta un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno la facoltà, durante la fase di redazione della classificazione acustica, di attribuire a definite porzioni di territorio limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli fissati dallo Stato per la classe corrispondente.

L'art. 9 prevede che i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico, che possono essere causa di rumore o implicare l'impiego di macchine/impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di deroga secondo quanto fissato dalle disposizioni regionali (art. 3, comma 3, lettera b) della L. R. 52/2000) e dai regolamenti comunali di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/2000 già menzionato in precedenza. L'autorizzazione per la deroga viene concessa dal comune con la precisazione delle scadenze temporali della stessa e delle norme adeguate per contenere il livello di disturbo. In merito alle mansioni all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come pure per la cura di aree verdi pubbliche e private, le amministrazioni comunali possono, mediante il regolamento previsto dall'art. 5, fissare modifiche ai valori massimi indicati all'art. 2, comma 1 della Legge 447/1995.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico l'art. 10 della L.R. 52/2000 dichiara che i documenti previsionali in merito, consistenti in dimostrativi elaborati tecnici/scritti e redatti in base alle disposizioni dettate all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 52/2000, devono essere assolutamente predisposti in caso di costruzione, modifica o potenziamento delle opere, infrastrutture e insediamenti elencati dall'art. 8, commi 1, 2 e 4 della Legge 447/1995. Le autorizzazioni, concessioni, licenze, relative alle attività che richiedono la valutazione dell'impatto acustico, sono rilasciate, in seguito alla verifica della coerenza della domanda dal punto di vista acustico, nel rispetto dei valori limite ammessi dalla classificazione per la zona in esame, nonché del criterio già menzionato di cui all'art. 6, comma 2.

2.2.2 Delibera della Giunta Regionale n. 85/3802 dell'agosto 2001: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio"

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. n. 52/2000 sono state approvate con la successiva Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 85/3802 del 6 agosto 2001 le *Linee guida regionali* per la classificazione acustica del territorio comunale.

Tali linee guida introdotte dalla DGR n. 85/3802 consistono sostanzialmente nell'allegato "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*", in cui sono appunto descritti i criteri metodologici da seguire e le fasi operative di applicazione della classificazione acustica.

Secondo tali linee guida la redazione di un piano di classificazione acustica consiste nell'assegnare ad ogni porzione del territorio comunale i valori massimi ammessi per l'inquinamento acustico dalle classi definite dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Tali classi, secondo la precisa definizione del D.P.C.M del 14/11/97, corrispondono alle seguenti tipologie di aree:

- **Classe I – Aree particolarmente protette**: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;
- **Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **Classe III – Aree di tipo misto**: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

- **Classe IV – Aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- **Classe V – Aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **Classe VI – Aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La zonizzazione acustica deve essere predisposta a partire dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, considerando simultaneamente tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti e della morfologia del territorio.

Allo scopo di evitare un piano di classificazione acustica troppo frazionato e di conseguenza non attuabile dal punto di vista pratico, si rende necessario fissare un'unità territoriale di riferimento identificata nell'isolato e definita come una superficie totalmente circoscritta da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche. In sintesi la finalità della zonizzazione acustica è determinare zone di dimensioni notevoli e con esigenze acustiche simili.

Come già precisato nei precedenti paragrafi è necessario, secondo quanto detta l'art. 6 della L.R. n. 52/2000, evitare l'accostamento di zone con valori limite che differiscono di più di 5 dBA, compresi i casi di aree adiacenti appartenenti a comuni confinanti; tale obbligo non sussiste nei casi in cui tra le zone siano presenti discontinuità geomorfologiche che garantiscano la necessaria soppressione del rumore.

Le linee guida definiscono come procedura metodologica una serie di criteri per la stesura dei piani di zonizzazione, al fine di assicurare, in ciascuna unità territoriale, le soglie di inquinamento acustico considerate ammissibili rispetto alla destinazione d'uso e alle attività

umane in essa svolte. Tali criteri guida per l'elaborazione della classificazione acustica sono i seguenti:

- 1) la zonizzazione deve esprimere le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio, quindi deve considerare e valutare gli strumenti urbanistici vigenti integrandosi con essi;
- 2) la zonizzazione deve considerare l'attuale utilizzo del territorio in tutti quei casi in cui la destinazione d'uso precisata dal P.R.G.C. non determini in modo univoco la classe acustica;
- 3) la zonizzazione acustica deve mantenere il rispetto, esclusivamente per le zone non interamente urbanizzate (definite nel paragrafo 2.6. delle linee guida regionali), del divieto di contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni limitrofi, in cui la soglia di rumore si discosta di un valore maggiore ai 5 dB(A);
- 4) il piano di zonizzazione acustica non deve considerare la presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.), secondo quanto detta l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'assegnazione dei valori limite relativi al rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza così come determinate dai decreti attuativi della Legge 447/1995, sarà eseguita in una fase successiva e indipendente dalla redazione della classificazione acustica;
- 5) la finalità primaria della classificazione acustica deve consistere, eventualmente nei casi incerti, nell'impiego delle scelte più precauzionali sotto il profilo del clima acustico, allo scopo di contribuire al conseguimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995;
- 6) la possibilità di accostare zone appartenenti a classi non adiacenti è accolta esclusivamente in fase di prima zonizzazione acustica elaborata secondo i criteri qui esposti, ferma restando la potenziale conferma degli accostamenti critici sottolineati nella prima classificazione in caso di seguenti variazioni della medesima.

Seguendo i criteri guida appena descritti, la procedura metodologica per definire il piano di classificazione acustica deve essere predisposta attraverso una serie ordinata di fasi operative di approfondimento.

3 VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA DELLA VARIANTE AL P.R.G.C. CON IL PCA DEL TERRITORIO COMUNALE

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85-3802 dell'agosto 2001), ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore.

In riferimento a tale relazione ogni proposta di zonizzazione acustica deve inevitabilmente prendere il via dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G.C., ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

La presente relazione è stata strutturata in conformità alle "Linee guida per la classificazione acustica comunale del territorio" emanate dalla D.G.R. n. 85/3802 dell'agosto 2001 già menzionate nel precedente paragrafo 2.2.2..

Le variazioni urbanistiche introdotte dal progetto di Variante Strutturale al P.R.G.C., sono riassunte nelle **n. 21 schede** trasmesse in allegato alla presente relazione (**Allegato n.1** - Schede degli interventi: valutazione delle modifiche introdotte dalla variante urbanistica al PCA vigente).

Le modifiche urbanistiche che comportano la variazione di assegnazione della classe acustica, sono richiamate con la seguente codifica:

- **Intervento 01:** il lotto è ubicato a Nord-Est rispetto al centro abitato.

Per tale area il progetto di variante prevede la parziale trasformazione delle *"aree per servizi e attrezzature sociali, pubblici o di uso pubblico, per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport"* e delle *"aree a verde privato"* in *"aree residenziali di completamento"*.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto parte in classe I e parte in classe II.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della porzione di area in classe acustica I a cui viene assegnata la classe acustica II (Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale)

- **Intervento 03:** il lotto è ubicato a Sud-Est rispetto al centro abitato.

Per tale area il progetto di variante prevede la parziale trasformazione delle “aree industriali – artigianali di riordino e di nuovo impianto ” e delle “aree per servizi e attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, ricettivi” in “aree agricole”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto parte in classe III e parte in classe IV.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della porzione di area in classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III (Aree di tipo misto)

- **Intervento 05:** il lotto è ubicato a Sud rispetto al centro abitato.

Per tale area il progetto di variante prevede la trasformazione delle “aree industriali – artigianali di riordino e di nuovo impianto ” in “aree residenziali di completamento” e “verde privato”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III (Aree di tipo misto)

- **Intervento 09:** il lotto è ubicato a Nord rispetto al centro abitato.

Per tale area il progetto di variante prevede la parziale trasformazione delle “aree industriali – artigianali di riordino e di nuovo impianto ” e delle “aree per servizi e attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, ricettivi” in “aree agricole”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV a cui sono state sovrapposte due fasce cuscinetto.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III (Aree di tipo misto). Permane la fascia cuscinetto in classe II.

- **Intervento 12:**

Per tale area il progetto di variante prevede la trasformazione delle *“aree agricole”* in *“aree residenziali di completamento”* e *“verde privato”*.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica III a cui viene assegnata la classe acustica II (*Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*).

- **Intervento 13:**

La proposta per l'intervento n.13 prevede la trasformazione delle *“aree commerciali di nuovo impianto”* in *“aree industriali-artigianali esistenti e di completamento”*.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica III a cui viene assegnata la classe acustica IV (*Aree di intensa attività umana*).

- **Intervento 21:** il lotto è ubicato a Nord rispetto al centro abitato.

Per tale area il progetto di variante prevede la trasformazione delle *“aree industriali – artigianali esistenti e di completamento”* in *“aree residenziali esistenti”* e *“verde privato”*.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV a cui è stata parzialmente sovrapposta una fascia cuscinetto.

La variazione d'uso in esame, valutata anche la vicinanza con altri siti produttivi, implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III (*Aree di tipo misto*).

Gli altri interventi urbanistici non comportano modifiche al Piano di Classificazione Acustica vigente.

4 CONCLUSIONI

Considerando le variazioni introdotte dal progetto preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. ed osservando le schede allegate alla presente relazione, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n° 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico e pertanto risultano compatibili con il Piano di Classificazione Acustica vigente.

Al termine dell'iter di approvazione della Variante Strutturale si darà seguito all'approvazione del nuovo Piano di Classificazione Acustica così come previsto dal comma 4 dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52. A tal fine si ricorda che Le procedure per approvare il nuovo Piano di Classificazione Acustica, sono contenute nell'art. 7 della L.R. 52/2000 e s.m.i..

5 ALLEGATI

Allegato n.1 - Schede degli interventi:

- Valutazione delle modifiche introdotte dalla variante urbanistica al PCA vigente

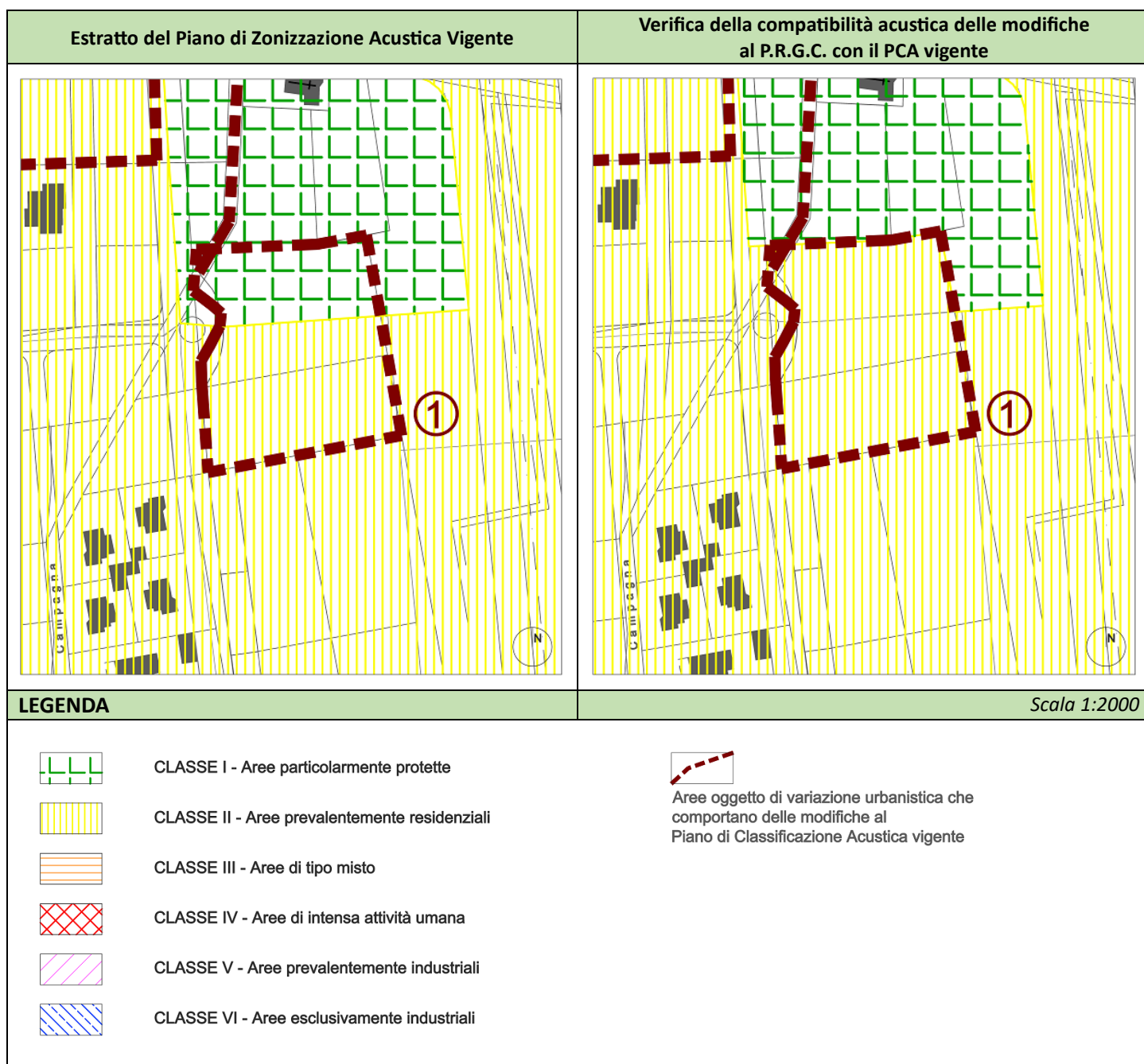
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 1

Il progetto prevede la parziale trasformazione delle “aree per servizi e attrezzature sociali, pubblici o di uso pubblico, per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport” e delle “aree a verde privato” in aree “aree residenziali di completamente soggette a piano esecutivo”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto parte in classe I e parte in classe II.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della porzione di area in classe acustica I – “Aree particolarmente protette” a cui viene assegnata la classe acustica II – “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.

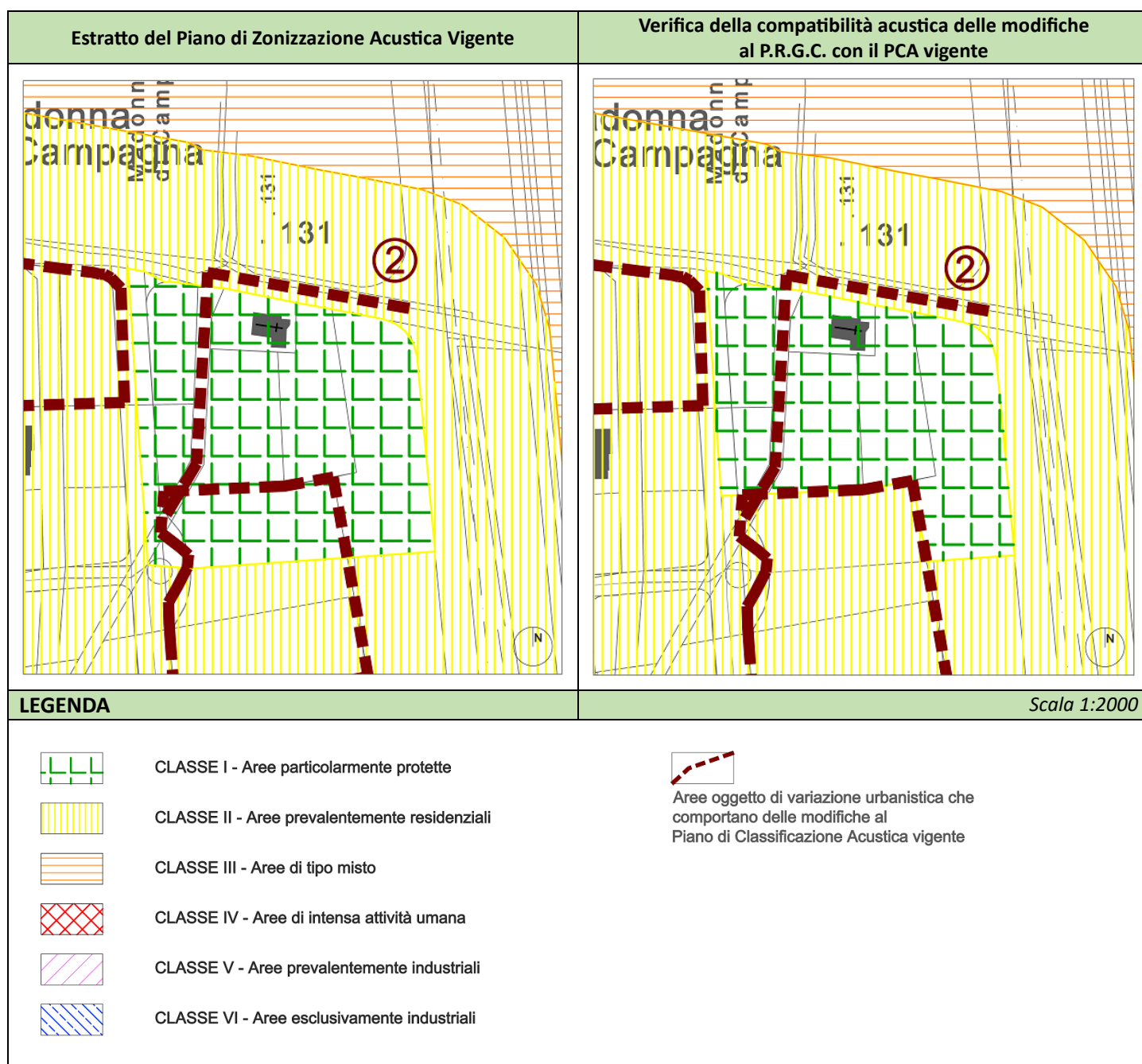


SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 2

La proposta di variante urbanistica intende togliere la strada in progetto e sostituirla con un percorso pedonale di collegamento.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata secondo quanto previsto dal PCA vigente.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 3

Il progetto prevede lo stralcio del comparto produttivo soggetto a SUE unitario (compresa la strada di progetto e le aree per attrezzature e servizi ad essa afferenti), inserendo un'area agricola interstiziale.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto parte in classe III e parte in classe IV.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della porzione di area in classe acustica IV "Aree di intensa attività umana" a cui viene assegnata la classe acustica III "Aree di tipo misto".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



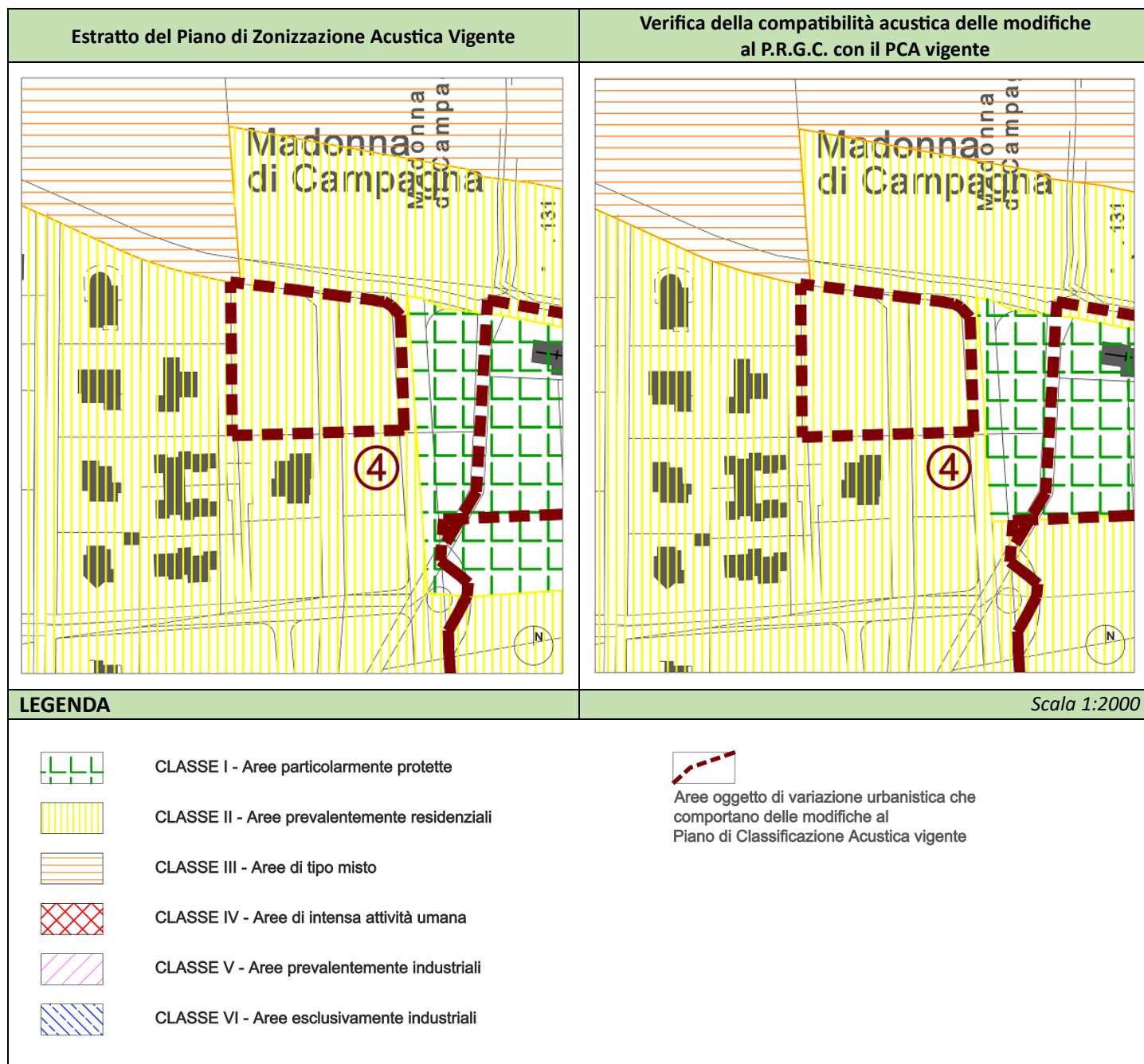
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 4

La proposta intende modificare l'area destinata a verde privato in area residenziale di completamento soggetta a piano esecutivo.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



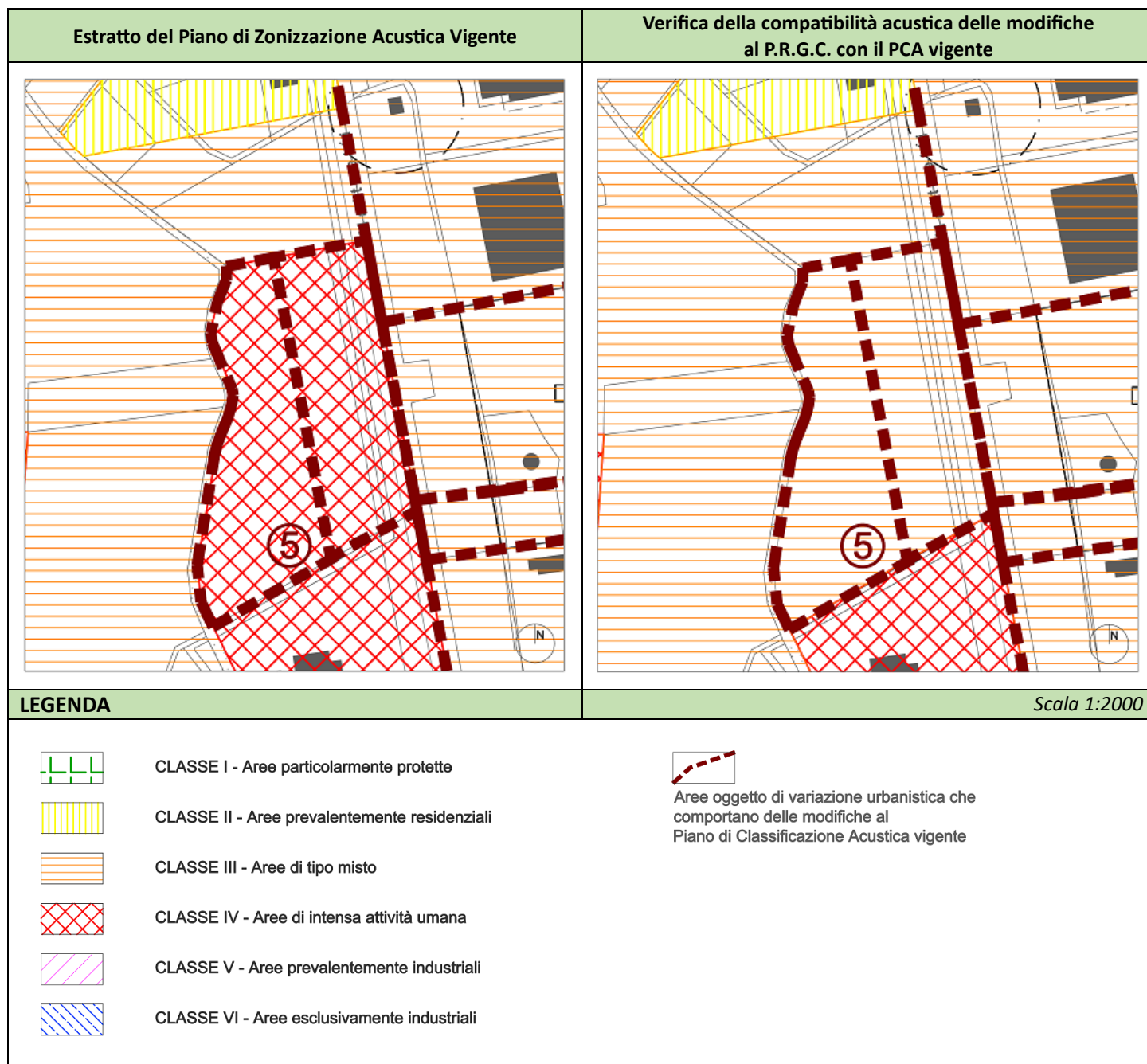
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 5

Il progetto di variante prevede la trasformazione delle “aree industriali – artigianali di riordino e di nuovo impianto” in “aree residenziali di completamento” e “verde privato”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III “Aree di tipo misto”.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 6

La proposta intende modificare l'area residenziale esistente in area residenziale di completamento

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



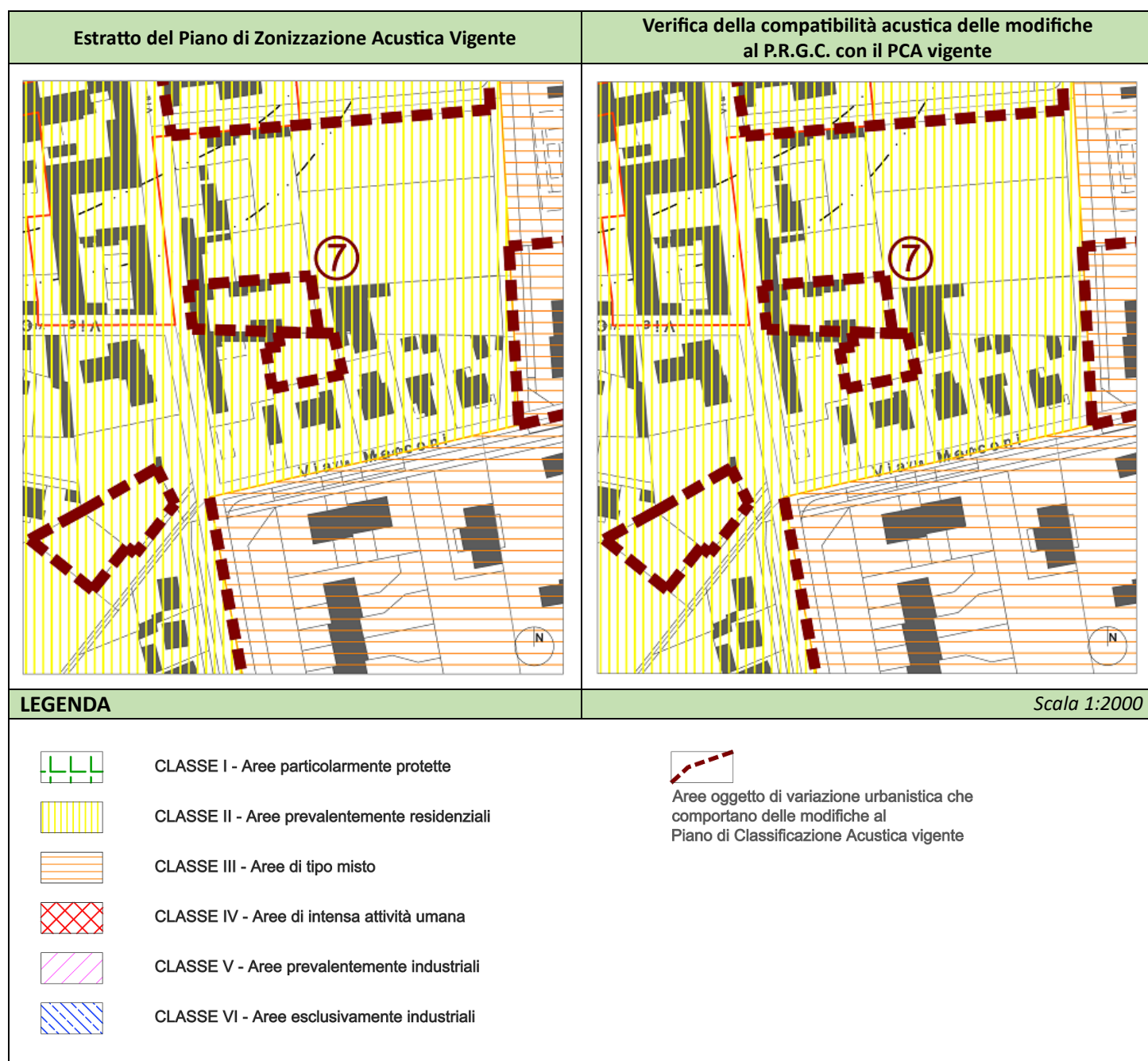
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 7

La proposta intende modificare l'area residenziale esistente in area residenziale di trasformazione e completamento.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



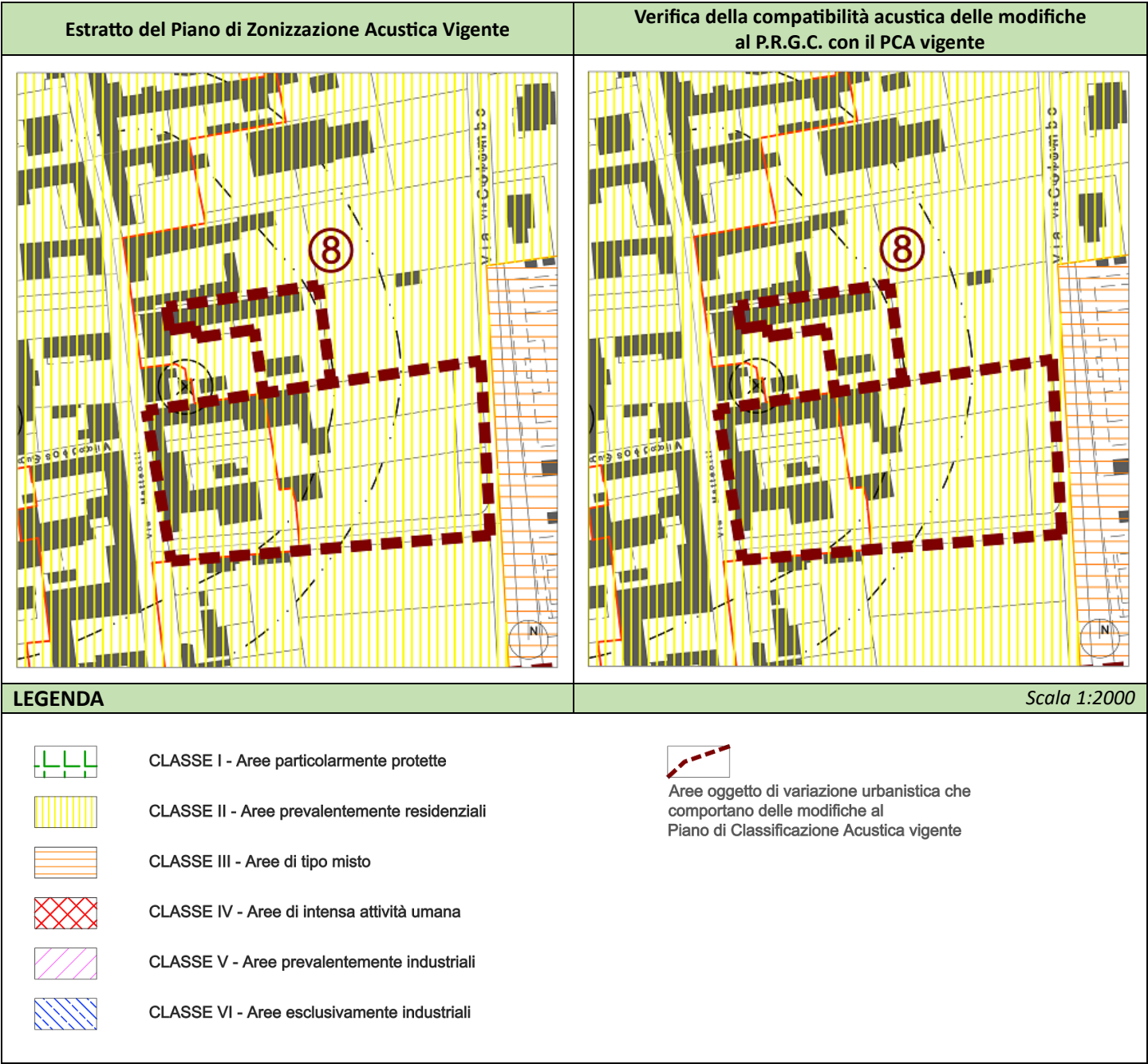
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 8

La proposta intende modificare l’area residenziale esistente in area residenziale di trasformazione e completamento.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II “aree prevalentemente residenziali”.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



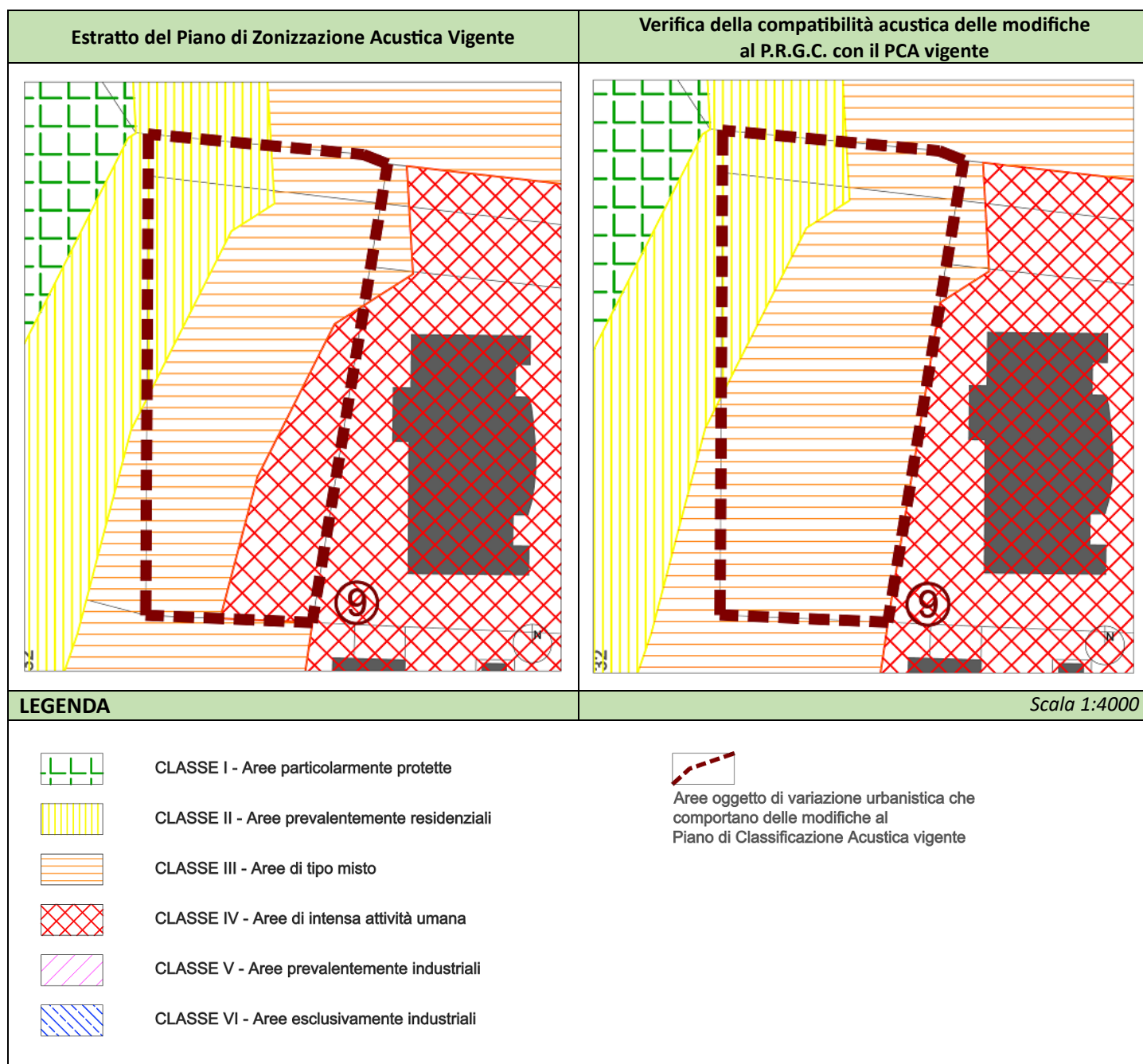
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 9

Il progetto di variante prevede la parziale trasformazione delle “aree industriali – artigianali di riordino e di nuovo impianto” e delle “aree per servizi e attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali, ricettivi” in “aree agricole”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV a cui sono state sovrapposte due fasce cuscinetto.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III “Aree di tipo misto”. Permane la fascia cuscinetto in classe II.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



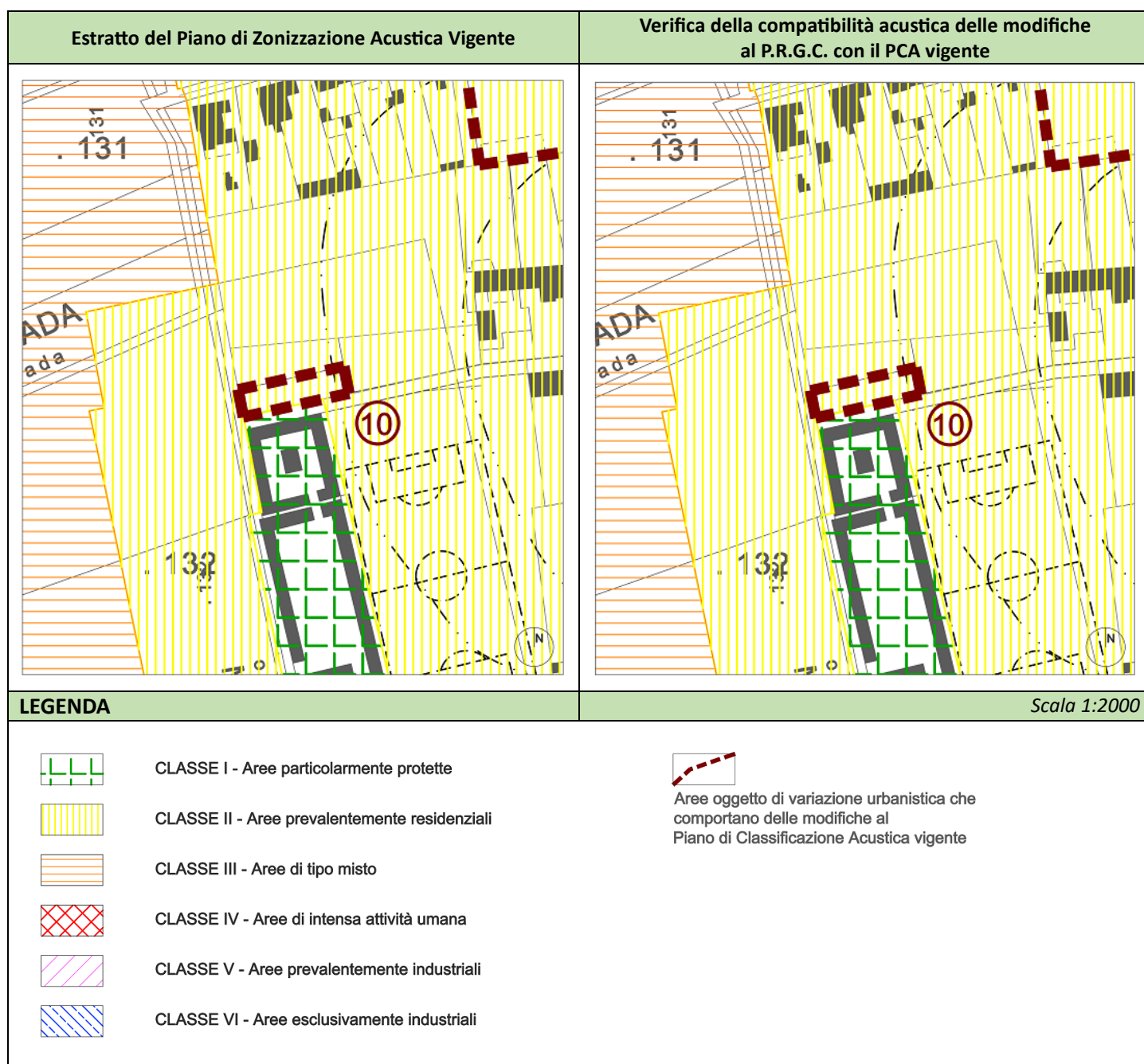
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 10

La proposta intende modificare l'ambito da area per la viabilità a verde pubblico.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



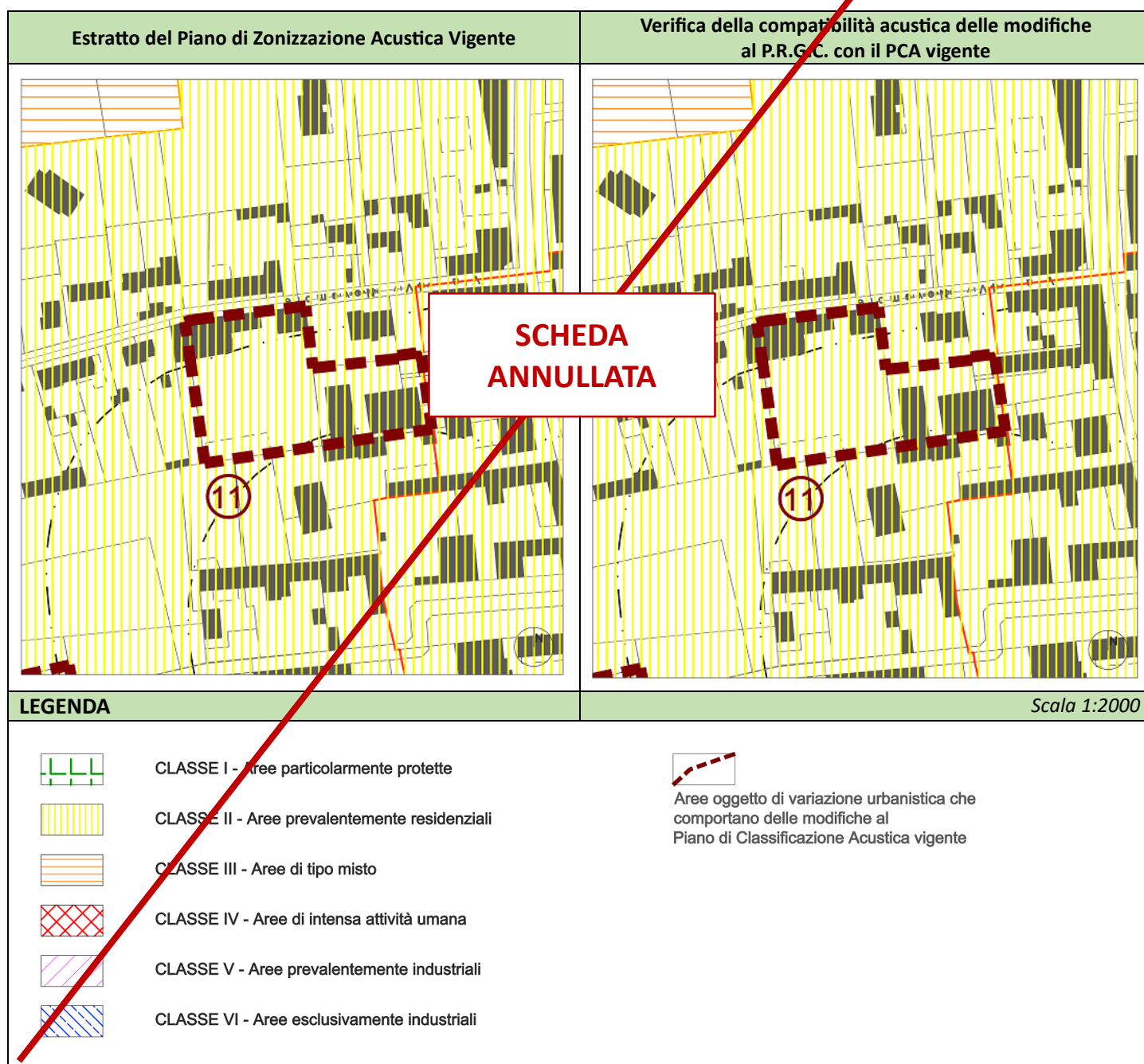
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 11

La modifica si pone come obiettivo la sistemazione del perimetro del Piano Esecutivo

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 12

Il progetto di variante prevede la trasformazione delle “aree agricole” in “aree residenziali di completamento” e “verde privato”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica III a cui viene assegnata la classe acustica II “Aree prevalentemente residenziali”.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



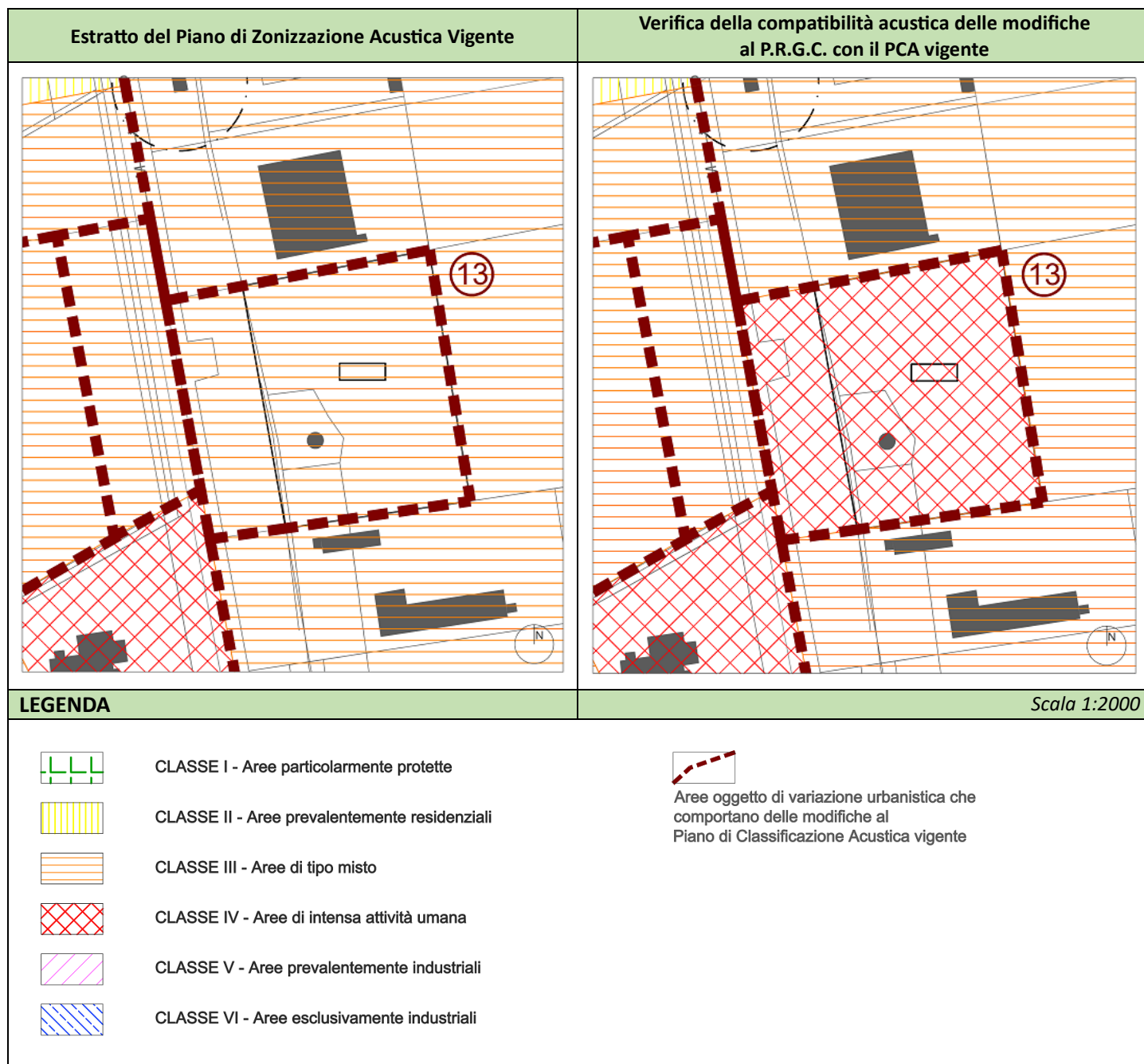
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 13

La proposta per l'intervento n.13 prevede la trasformazione delle "aree commerciali di nuovo impianto" in "aree industriali-artigianali esistenti e di completamento".

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III.

La variazione d'uso in esame implica il cambio della classe acustica III a cui viene assegnata la classe acustica IV "Aree di intensa attività umana".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 14

La proposta intende modificare l'area da verde privato ad area residenziale di completamento soggetta a piano esecutivo.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



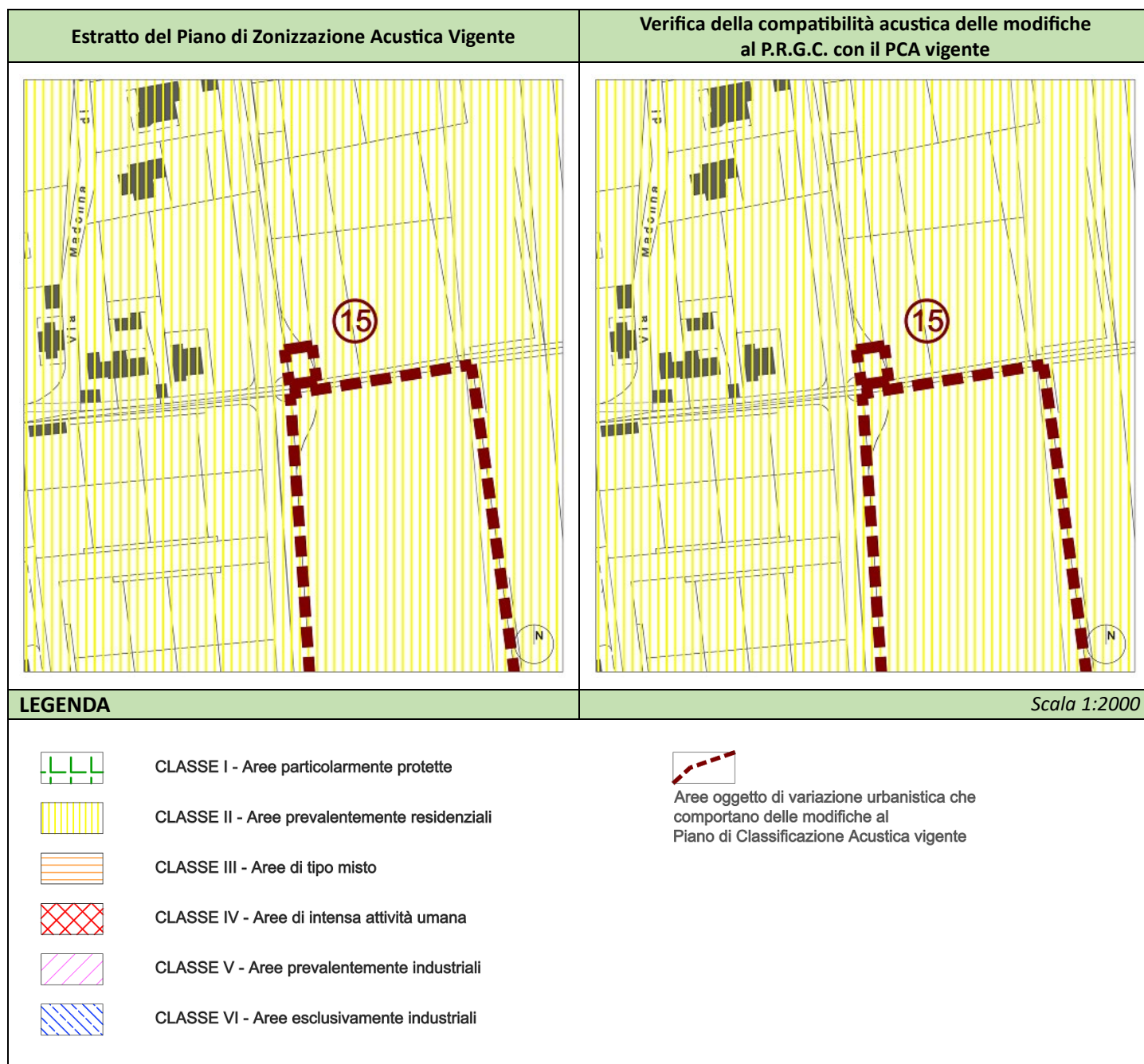
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 15

La proposta intende togliere la rotatoria di progetto.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



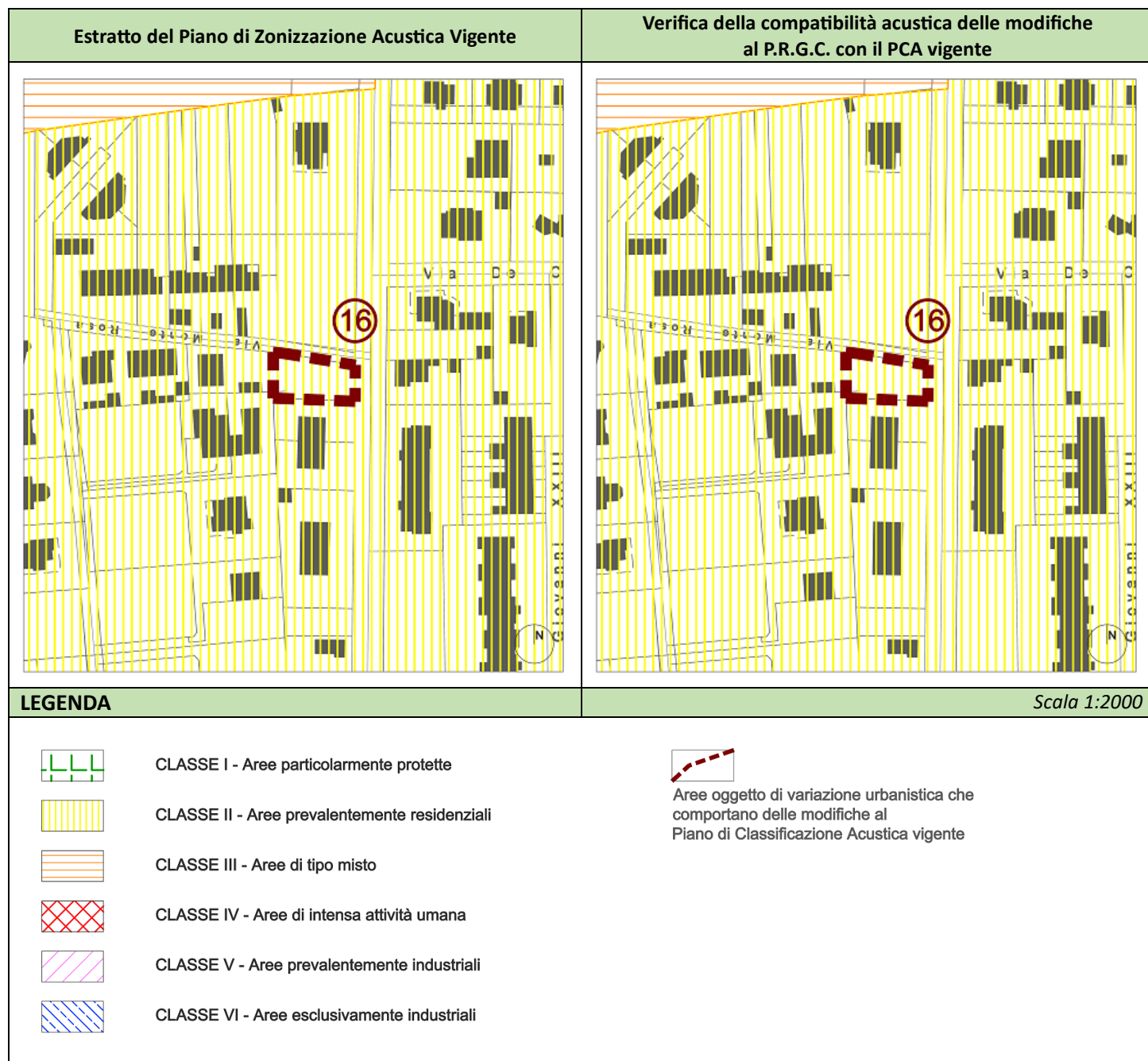
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 16

La proposta intende modificare l'area da residenziale esistente ad area residenziale di trasformazione e completamento.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



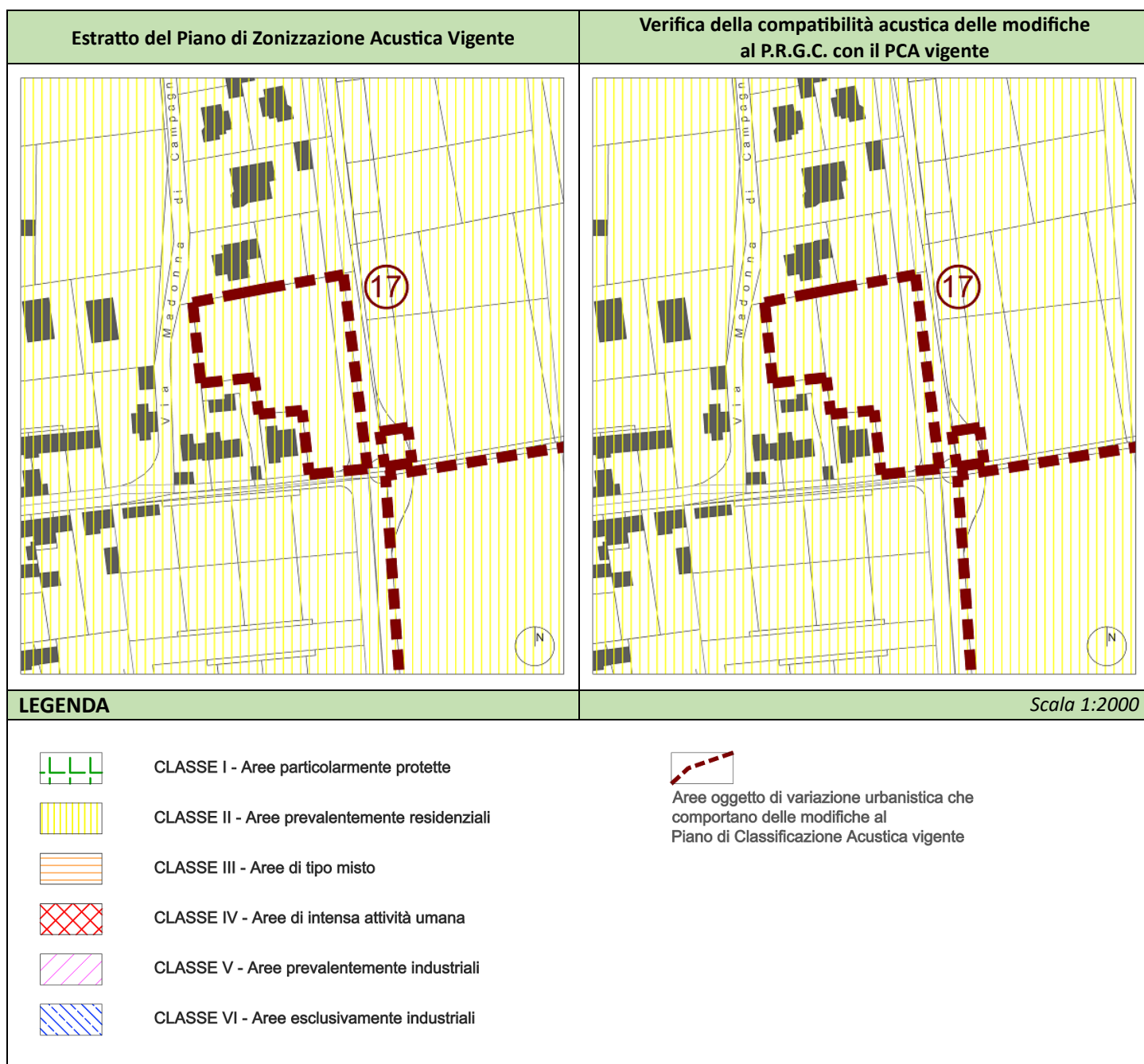
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 17

La proposta per l'intervento n.17 intende eliminare il perimetro del Piano Esecutivo. Le aree classificate come "aree residenziali di completamento soggette a Concessione Convenzionata" vengono riclassificate in "aree residenziali di completamento".

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



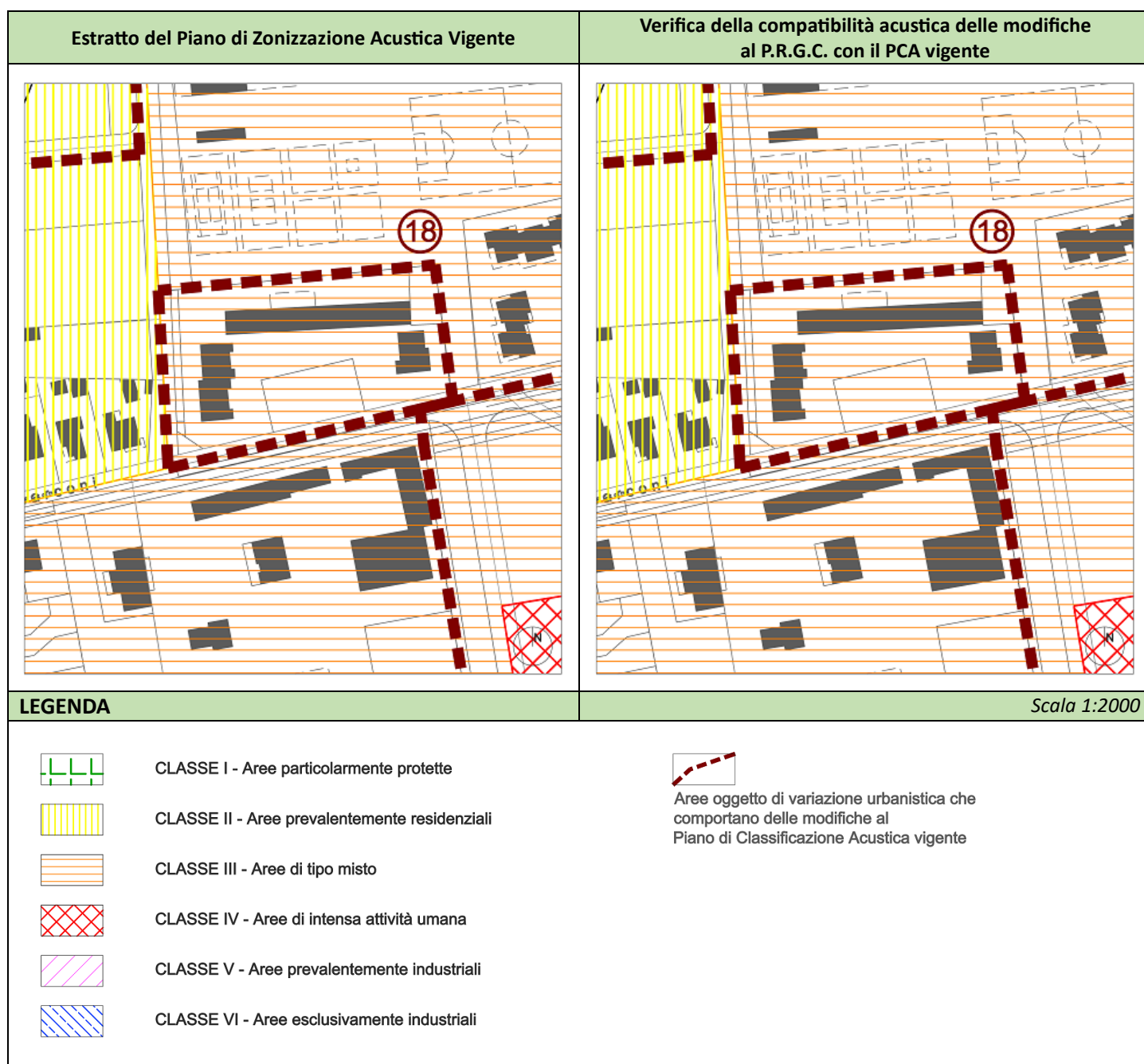
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 18

La proposta intende togliere il vincolo di valore storico ambientale dell'edificio.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe III.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe III "aree di tipo misto".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



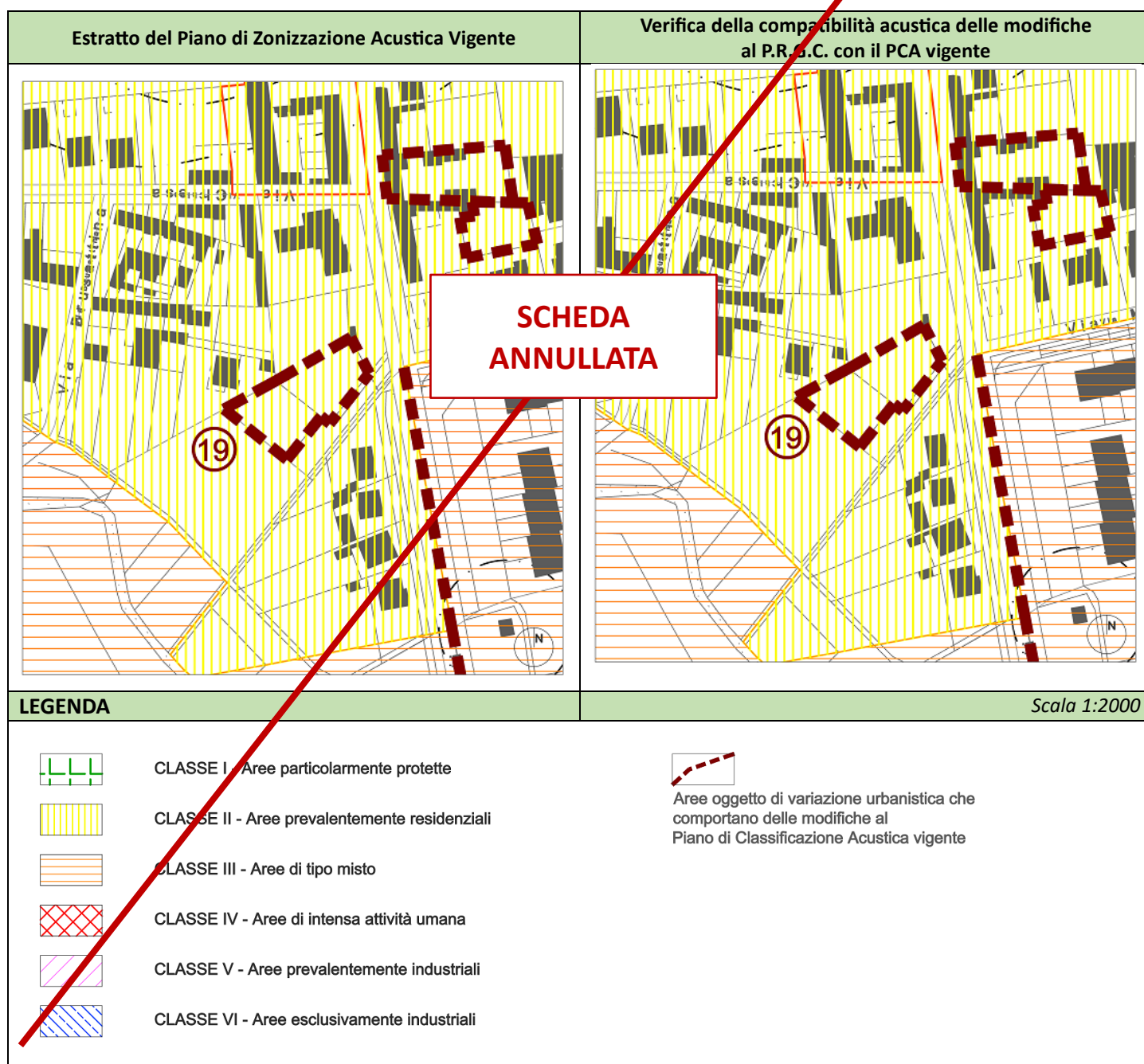
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 19

La proposta intende ridelimitare il perimetro del Piano Esecutivo.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica: l'area in oggetto rimane pertanto classificata in classe II "aree prevalentemente residenziali".

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



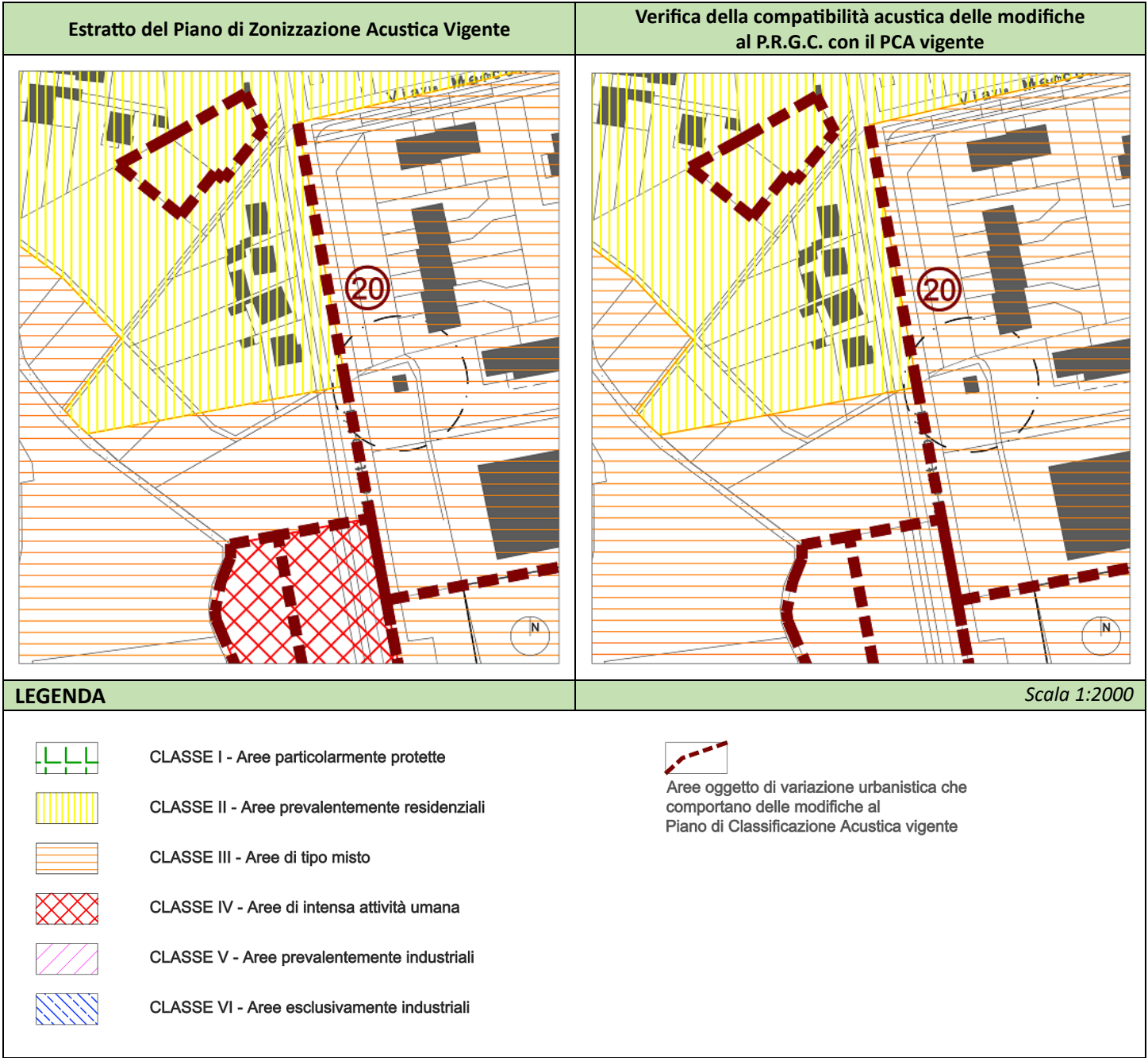
SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 20

La proposta intende inserire una pista ciclabile di progetto e relativa fascia di mitigazione arborea

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe II.

La variazione d'uso in esame non implica alcun cambio di classe acustica.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.



SCHEDA - PROPOSTA DI VARIANTE N. 21

Il progetto di variante prevede la trasformazione delle “aree industriali – artigianali esistenti e di completamento” in “aree residenziali esistenti” e in “verde privato”.

Il Piano di Classificazione Acustica vigente inquadra l'area in oggetto in classe IV a cui è stata parzialmente sovrapposta una fascia cuscinetto.

La variazione d'uso in esame, valutata anche la vicinanza con altri siti produttivi, implica il cambio della classe acustica IV a cui viene assegnata la classe acustica III “Aree di tipo misto”.

Considerando le variazioni d'uso del suolo ed osservando le schede di confronto sotto rappresentate, si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n. 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n. 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico.

